

Il decreto legislativo n. 213/2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 ha attuato la direttiva (UE) 2023/2668

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 213 segna un passaggio di rilievo nell'evoluzione del sistema italiano di tutela ambientale e sanitaria. Pur non configurandosi come una norma settoriale dedicata all'amianto, il decreto introduce principi, obblighi e assetti organizzativi che incidono in modo diretto e strutturale sull'intero impianto della prevenzione, imponendo una riflessione approfondita sulla tenuta e sull'adeguatezza delle principali norme vigenti, in primis il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e il D.Lgs. 6 settembre 1994. Il decreto 213/2025 non si limita ad aggiornare procedure: ridefinisce il perimetro concettuale della prevenzione.



Alla luce del D.Lgs. 213/2025 emergono almeno cinque aree critiche del D.Lgs. 81/2008:

- Concezione statica dell'esposizione (contesti ibridi fra ambienti di lavoro e di vita)
- Valutazione del rischio non allineata (non integrano dati ambientali o sul lungo periodo)
- Insufficiente integrazione con la sanità pubblica
- Nuove categorie esposte
- Strumenti di informazione e formazione

Art. 253 – Misurazioni: campionamenti, rappresentatività e (dal 2029) microscopia elettronica

Il decreto riscrive passaggi chiave sulla misurazione della concentrazione di fibre in aria.


Soprattutto, introduce una transizione metodologica esplicita:

- ✓ fino al 20 dicembre 2029: misurazione tramite microscopia ottica in contrasto di fase (PCM), con richiamo al metodo OMS 1997 o equivalente
- ✓ dal 21 dicembre 2029: misurazione tramite microscopia elettronica (o metodo alternativo equivalente o più accurato), considerando anche fibre < 0,2 micrometri, con successivo decreto Salute/Lavoro per definire metodi di campionamento e conteggio.

Questa traiettoria è coerente con l'impostazione europea, che evidenzia come l'elettronica consenta di contare fibre più sottili rispetto ai metodi tradizionali.

Figure 6-7: Basic elements of scanning electron microscopy and transmission electron microscopy

A: Electron source
B: Anode
C: Condenser lenses
D: Sample
E: Objective lenses
F: Intermediate lens
G: Projector lens
H: Fluorescent screen
I: Backscattered electron detector
J: Stage
K: X-ray detector
L: Secondary electron detector



NB: Figure and individual components not to scale.



Amianto: le modifiche al Testo Unico Sicurezza e requisiti per la qualifica all'albo smaltitori

Art. 254 – Valore limite e regime transitorio fino al 2029

Il valore limite viene ancorato a una logica "a due tempi":

- ✓ fino al 20 dicembre 2029: il datore di lavoro deve garantire che nessun lavoratore sia esposto oltre 0,01 fibre/cm³ (TWA 8 ore);
- ✓ dal 21 dicembre 2029: resta 0,01 fibre/cm³, ma "conformemente" al nuovo assetto di misurazione di cui all'art. 253, comma 6-bis (microscopia elettronica o equivalente).



Ministero della Salute – requisiti per l'iscrizione al programma di qualificazione 2024-2025 dei laboratori che effettuano analisi di amianto e campionamento di amianto aerodisperso

Taratura del campione di riferimento (flussimetro o contatore volumetrico) utilizzato per tarare i campionatori d'aria:

La taratura del campionatore d'aria deve essere effettuata secondo ISO/IEC 17025:

- 1) Esternamente da un centro LAT
- 2) Internamente utilizzando un campione di riferimento, di proprietà del richiedente, tarato da centro LAT

Frequenza della taratura:

- Campionatori d'aria – taratura almeno BIENNALE
- Flussimetro/contatore volumetrico primario – taratura almeno ogni 5 ANNI

Dotazione strumentazione

E' necessario possedere un flussimetro/contatore volumetrico tarato (primario o secondario) da utilizzare per le verifiche periodiche intermedie della taratura dei campionatori d'aria.



Tutto l'occorrente per lavorare in conformità ai più recenti standard:

Campionatori personali Gilian
Campionatori ambientali
Cassette precaricate per MOCF, SEM, TEM
Flussimetri elettronici certificati LAT